



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11791 del 2010, proposto da:
Pucci Martino, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Malara e Lorenzo Maria Malara, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80;

contro

Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per l'annullamento

- del silenzio diniego formatosi sulla richiesta per l'accesso ai documenti presentata al Comune di Roma in data 27 settembre 2010 e per la condanna dell'ente all'ostensione dei documenti ivi richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Vista la sentenza non definitiva 18 maggio 2011, n. 4337;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l'avv. L. Malara per il ricorrente e l'avv. Rizzo, in sostituzione dell'avv. Siracusa, per Roma Capitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza non definitiva 18 maggio 2011, n. 4337, la Sezione, dopo aver ricostruito la vicenda oggetto della presente controversia (che si richiama in questa sede), ha statuito quanto segue:

- ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo l'ente resistente, a seguito dell'ordinanza istruttoria n. n. 802 del 3 marzo 2011, depositato in giudizio le note del 27 ottobre 2010 e del 21 febbraio 2011 aventi ad oggetto la comunicazione al ricorrente dell'accoglimento dell'istanza di accesso del 27 settembre 2010 con conseguente messa a disposizione della documentazione presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (tranne, tuttavia, quanto richiesto al punto 5 della predetta istanza di accesso ovvero "*copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell'Arcipelago delle parole*");

- ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art 73, comma 3, del codice del processo amministrativo (anche CPA), una eccezione di rito (in particolare, una ulteriore causa di improcedibilità del ricorso), non risultando proposta alcuna impugnativa avverso la predetta nota comunale del 27 ottobre 2010 con cui l'interessato era stato invitato a richiedere la documentazione di cui al punto 5 "*ai Municipi presso i*

quali sono state effettuate e registrate le presenze”, così concedendo alle parti un termine di venti giorni per il deposito di memorie sul punto.

1.1 Il ricorrente ha, pertanto, depositato memoria, ribadendo ancora una volta di non aver mai ricevuto la comunicazione della nota del 27 ottobre 2010 e sostenendo che la condotta dell'amministrazione era elusiva dell'ordinanza istruttoria della Sezione n. 802/2011 nella parte in cui ha (*recte*: avrebbe) imposto il deposito in giudizio di tutta la documentazione richiesta dall'interessato. Il ricorrente, poi, ha lamentato una disparità di trattamento rispetto a quanto deciso con la precedente sentenza della Sezione 26 aprile 2010 n. 8502, di oggetto analogo alla controversia esaminata in questa sede.

1.2 Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Ciò premesso, il ricorso, anche con riferimento alla richiesta della documentazione di cui al punto 5 della istanza del 27 settembre 2010 (ovvero *“copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell'Arcipelago delle parole”* per le quali l'ente resistente, con nota del 27 ottobre 2010, aveva invitato l'interessato a richiederle *“ai Municipi presso i quali sono state effettuate e registrate le presenze”*), va dichiarato improcedibile, non avendo l'interessato ritualmente impugnato la predetta nota comunale del 27 ottobre 2010.

2.1 Ed invero:

- con ordinanza n. 802 del 3 marzo 2011, la Sezione, tenuto conto delle risultanze della memoria difensiva depositata da Roma Capitale in data 25 febbraio 2011, ha ordinato allo stesso ente di depositare copia delle note prot. 79335 del 27 ottobre 2010 e prot. 13459 del 21 febbraio 2011, nonché della documentazione richiesta dall'interessato che la stessa amministrazione resistente aveva affermato essere

stata messa a disposizione del ricorrente sin dal 27 ottobre 2010 presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico;

- l'ente capitolino ha adempiuto alla richiesta istruttoria, depositando in giudizio (in data 23 marzo 2011) copia delle note prot. 79335 del 27 ottobre 2010 e prot. 13459 del 21 febbraio 2011, oltre alla documentazione messa a disposizione dell'interessato che corrispondeva a 5 delle 6 richieste di atti contenute nell'istanza del 27 settembre 2010;

- nella nota n. 79335 del 27 ottobre 2010, come detto, l'amministrazione resistente, con riferimento della documentazione di cui al punto 5 dell'istanza del 27 settembre 2010 (ovvero "copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell'Arcipelago delle parole") invitava l'interessato a farne richiesta "*ai Municipi presso i quali sono state effettuate e registrate le presenze*";

- la risposta dell'amministrazione resistente, nella parte in cui ha invitato l'interessato a richiedere la documentazione di cui al punto 5 della istanza del 27 settembre 2010 "*ai Municipi presso i quali sono state effettuate e registrate le presenze*", va qualificata, in ragione del suo contenuto elusivo, come diniego all'accesso (cfr, per tutte, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 4210/2010, 1847/2009 e 1139/2008; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 1351/2009) e, come tale, avrebbe dovuto essere impugnata nel termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 116 del codice del processo amministrativo;

- ora, sebbene la giurisprudenza amministrativa affermi in via maggioritaria (per tutte, Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7574; cfr, *a contrariis*, da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 1° agosto 2011, n. 898) che la piena conoscenza del provvedimento amministrativo non è diretta conseguenza del deposito dei provvedimenti in giudizio, ciò che tuttavia non è superabile nella fattispecie in esame è che, al momento del passaggio in decisione della controversia in esame (14

luglio 2011), la nota comunale del 27 ottobre 2010 (valevole, come detto, come diniego all'ostensione della documentazione di cui al punto 5 della istanza del 27 settembre 2010) non risulta impugnata, ai sensi del citato art. 116 del CPA, né specifiche censure risultano dedotte nella memoria depositata (e non notificata all'ente resistente) dalla difesa ricorrente in data 10 giugno 2011, in vista della camera di consiglio del 14 luglio 2011;

- ciò posto, non è utile in questa sede indagare sulle modalità di comunicazione al ricorrente da parte dell'amministrazione resistente della nota del 27 ottobre 2010 (anche ai fini della verifica della piena conoscenza da parte dell'istante) in quanto ciò che conta, nel caso di specie, è che, allo stato, non risulta proposta alcuna impugnazione avverso la più volte citata nota comunale;

- da quanto sopra dedotto, deriva quindi che il ricorso, anche con riferimento alla richiesta della documentazione di cui al punto 5 della istanza del 27 settembre 2010, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del CPA, non avendo l'interessato ritualmente impugnato, ai sensi dell'art. 116 del CPA, il diniego all'accesso di cui alla nota comunale del 27 ottobre 2010.

2.2 Il Collegio, pur restando ferma la declaratoria di improcedibilità del gravame, non può, tuttavia, non osservare come la richiesta di accesso alla documentazione contenuta nel punto 5 della istanza del 27 settembre 2010 (ovvero "*copia delle trasmissioni eseguite dagli uffici competenti con la comunicazione delle presenze effettuate dagli operatori facenti parte dell'Arcipelago delle parole*") risulti caratterizzata da una formulazione generica, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un'attività svolta attraverso un imprecisato numero di atti tanto che l'eventuale soddisfazione di una simile richiesta, siccome formulata, importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che, non rientrando nei doveri posti all'amministrazione dalla normativa di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, può comportare l'inammissibilità di una tale richiesta generalizzata di

documenti (cfr, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5360; 27 novembre 2010 n. 8287 e, sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 116).

2.3 Indeterminata, infine, si rivela l'affermazione con cui l'interessato lamenta una disparità di trattamento in relazione a quanto deciso con la precedente sentenza della Sezione 26 aprile 2010 n. 8502, avente oggetto analogo a quello esaminato in questa sede.

Ora, in disparte il fatto che la predetta sentenza della Sezione n. 8502/2010 (adottata prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs 2 luglio 2010, n. 104) risulta confermata dal Consiglio di Stato (sez. V, 25 gennaio 2011, n. 535), non è revocabile in dubbio che, in quella sede, il Tribunale ha dichiarato inammissibile analogo ricorso proposto dal ricorrente per la mancata impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso proposta, a suo tempo, dal difensore dell'interessato e per l'assenza in capo a quest'ultimo della procura speciale a presentare la predetta richiesta di ostensione.

Ciò posto, il Collegio, pur nell'indeterminatezza della censura sollevata dal ricorrente, ritiene che, in quella sede, siano state trattate di questioni di diritto distinte da quelle ora in esame, in relazione alle quali non si coglie quindi alcuna correlazione se non nel fatto che si tratta di analoghe richieste di accesso formulate dal ricorrente e per le quali sono stati riscontrati vizi procedurali che non hanno consentito la soddisfazione della pretesa avanzata dall'interessato.

3. In conclusione, il ricorso, oltre a quanto già statuito nella sentenza non definitiva 18 maggio 2011, n. 4337, va dichiarato, con riferimento alla richiesta della documentazione di cui al punto 5 dell'istanza del 27 settembre 2010, improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.

4. Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma Capitale che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)